

TABELLA APPLICATIVA IRPEF

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA (TUIR art. 11)

IMPONIBILE MENSILE			%	IMPOSTA MENSILE	
SCAGLIONE	PROGRESSIVO	SCAGLIONE		PROGRESSIVO	
1.250,00	1.250,00	23	287,50	287,50	
1.083,34	2.333,34	27	292,50	580,00	
2.250,00	4.583,34	38	855,00	1.435,00	
1.666,67	6.250,00	41	683,34	2.118,34	
OLTRE			43		
IMPONIBILE ANNUALE			%	IMPOSTA ANNUALE	
SCAGLIONE	PROGRESSIVO	SCAGLIONE		PROGRESSIVO	
15.000,00	15.000,00	23	3.450,00	3.450,00	
13.000,00	28.000,00	27	3.510,00	6.960,00	
27.000,00	55.000,00	38	10.260,00	17.220,00	
20.000,00	75.000,00	41	8.200,00	25.420,00	
OLTRE			43		

DETRAZIONI PER REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (TUIR art. 13 comma 1 e 2)

REDDITO (R)	COEFFICIENTE (C)	DETRAZIONE
R < 8.000		1.880, con un minimo di 690 per i rapporti a tempo indeterminato e 1.380 per quelli a termine
8.000 < R < 28.000	$C = \frac{28.000 - R}{20.000}$	978 + 902 x (C)
28.000 < R < 55.000	$C = \frac{55.000 - R}{27.000}$	978 x (C)

Note Applicative

- Le detrazioni devono essere rapportate a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.
- Le detrazioni competono anche ai non residenti.

BONUS FISCALE (TUIR art. 13 comma 1 - bis)

REDDITO (R)	CREDITO (CR)
R ≤ 24.600 <small>N.B. Se irpef lorda > detrazioni per reddito da lavoro dipendente</small>	CR = 960
24.600 < R < 26.600	$CR = \frac{960 \times 26.600 - R}{2.000}$

Note Applicative

- Il credito deve essere rapportato a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (TUIR art. 12)

FAMILIARI	REDDITO (R)	IMPORTO
CONIUGE	R ≤ 15.000	800 - (110 x R / 15.000)
	15.000 < R ≤ 29.000	690
	29.000 < R ≤ 29.200	690 + 10 correttivo
	29.200 < R ≤ 34.700	690 + 20 correttivo
	34.700 < R ≤ 35.000	690 + 30 correttivo
	35.000 < R ≤ 35.100	690 + 20 correttivo
	35.100 < R ≤ 35.200	690 + 10 correttivo
	35.200 < R ≤ 40.000	690
	40.000 < R ≤ 80.000	690 x (80.000 - R) : 40.000
	COEFFICIENTE (C)	IMPORTO
FIGLI	$C = \frac{80.000 - (R) + 15.000 \text{ per n° figli}}{80.000 + 15.000 \text{ per n° figli}}$	950 x (C) per n° figli
ALTRI FAMILIARI	C = 80.000 - (R) : 80.000	750 x (C)

Note Applicative

- Le detrazioni devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate, a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
- Le detrazioni per i figli sono aumentate cumulativamente di: euro 270 per ogni figlio fino a tre anni; euro 400 se portatore di handicap grave; euro 200 per ogni figlio se in numero è > 3.
- Le detrazioni per i figli competono nella misura del 50% per ciascun genitore non legalmente ed effettivamente separato, ovvero, previo accordo, al genitore che possiede reddito maggiore.
In caso di cogniuge a carico dell'altro, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo.
In caso di separazione legale la detrazione spetta al genitore affidatario, salvo diverso accordo.
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non si è coniugato, ovvero sia legalmente separato, per il primo figlio si applicano le detrazioni del coniuge a carico, qualora più favorevoli.
- Limite di reddito per essere considerati a carico:
 - figli fino a 24 anni compiuti se non possiedono redditi propri superiori ad euro 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili
 - figli oltre 24 anni e altri familiari se non possiedono redditi propri superiori ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili
- Se il coefficiente (C) è ≤ 0 non spetta alcuna detrazione;
Se il coefficiente (C) è ≥ 1 non spetta alcuna detrazione;
Se il coefficiente (C) è compreso tra 0 e 1 per il calcolo delle detrazioni si considerano le prime quattro cifre decimali.
- Se il numero di figli è ≥ 4 spetta un'ulteriore detrazione di euro 1.200.